

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEI COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO e REGGIOLO – ANNO 2019

Ai sensi dell'art 11 della L. 431/1998, degli articoli 38 e 39 della L.R. 24/2001 e della DGR n. 1815 del 28/10/2019, è indetto un bando di concorso pubblico per la concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo per l'anno 2019.

(Approvato con deliberazione della Giunta del Comune di Novellara n. 4 del 08/01/2020).

1) DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i nuclei familiari ISEE che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

A1) Cittadinanza italiana;

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

B) Residenza nel Comune di Novellara e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione;

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

C2) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure

C3) Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

- a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/1998, della Legge n. 392/1978 ("equo Canone") e della Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
- b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve

essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

D) Valore ISEE del nucleo familiare deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo).

Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate in corso di validità al momento di presentazione della domanda (oppure è possibile presentare la sola D.S.U. rilasciata dal Caf o dall'INPS esclusivamente nel caso in cui, alla scadenza del bando, non si è ancora in possesso di attestazione ISEE).

2) CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1) essere beneficiari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019;
- 2) avere avuto nel medesimo anno la concessione del contributo Fondo per l' "emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale n.817/2012, n.1709/2013, n.1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;
- 3) aver avuto nel medesimo anno la concessione del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6 comma 5 del D.L. 321/7/2013 n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013 n. 124;
- 4) essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 5) avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
- 6) essere destinatario di un atto di intimidazione di sfratto per morosità con citazione di convalida.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- d) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

3) GRADUATORIA

La graduatoria ha un ambito sovra comunale e comprende le domande di tutti i Comuni dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Poviglio).

Le domande saranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione comprensivo delle successive rivalutazioni ISTAT.

4) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari alla somma fissa di 3 (tre) mensilità per un massimo di € 1.500,00. L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo familiare ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

6) BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato la domanda di contributo.

Qualora sia documentato o accertato il ritardo nel pagamento del canone, il contributo viene erogato direttamente al proprietario dell'alloggio su indicazione del locatario.

7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'ammissione all'erogazione del contributo dovranno essere presentate presso l'**Ufficio Amministrativo dell'Azienda Speciale I Millefiori** Via della Costituzione 10/b, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9,00 alle 12,30 oppure inviate via pec all'indirizzo azmillefiori@legalmail.it **inderogabilmente a partire da martedì 14/01/2020 ed entro le ore 12,30 di venerdì 28 febbraio 2020.**

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso.

Nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale la busta deve recare come data di spedizione una data non posteriore a quella di conclusione del bando; le domande spedite oltre tale termine saranno escluse dal concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato nella giornata di venerdì 20 marzo 2020 anche se spedite, tramite ufficio postale, entro la data di scadenza e le domande pervenute in ritardo per eventuali disguidi o scioperi del servizio postale od il mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore.

La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi deve essere presentata unicamente sui moduli predisposti dall'azienda speciale I Millefiori e scaricabili dal sito web del Comune di Novellara (www.comune.novellara.re.it) e dell'azienda speciale www.aziendamillefiori.it ed in distribuzione presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P.) il lunedì dalle 8,30 alle 14,00, il martedì dalle 16,30 alle 18,30, il mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13,00, il giovedì dalle 8,30 alle 14,00 e il sabato dalle 8,30 alle 12,00.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente Bando di concorso.

8) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le istanze raccolte dai Comuni di BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO e REGGIOLO saranno trasmesse al Comune di Guastalla che, in qualità di Comune capodistretto, procederà all'istruttoria delle domande verificando, per ciascuna di esse, la presenza dei requisiti richiesti dal presente Bando.

Il procedimento sarà avviato in data 29/02/2020 al termine della raccolta delle domande.

In presenza di valore ISEE inferiore al canone annuo Il Comune di Guastalla prima dell'erogazione del contributo, può:

- 1) verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- 2) escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare.

Alla conclusione dell'istruttoria delle singole domande, in caso di esito negativo, si invierà comunicazione agli interessati tramite raccomandata A/R.

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate al Comune di Guastalla – Servizio Sociale entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

Per le richieste ammesse al contributo l'esito della domanda e l'importo spettante sarà comunicato a mezzo lettera, a conclusione della valutazione e dei controlli di tutte le domande pervenute ed una volta stabilita la percentuale di contributo da erogare. Ai beneficiari del contributo verrà richiesta la presentazione di tutte le quietanze di pagamento del canone di locazione da gennaio 2019 a dicembre 2019 compresi. Nel caso di morosità il richiedente il contributo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione delle mensilità rispetto alle quali si trova nella situazione di morosità.

9) ALTRE DISPOSIZIONI

In ottemperanza alla normativa in materia di controlli e sanzioni di cui al DPR 445/2000, D.Lgs.109/98 e DPCM 221/99 così come modificato dal D.Lgs.130/2000 e DPCM 242/2001, il Comune di Novellara si riserva di compiere idonee verifiche avvalendosi del settore servizi sociali o di altra struttura interna ai Comuni del distretto Bassa Reggiana, anche a campione, sulla effettiva situazione economica e sociale del nucleo familiare del richiedente e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Tale facoltà potrà essere esercitata anche dopo l'avvenuta concessione del contributo.

A questo proposito si informano i cittadini che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 DPR 445/2000).

In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Novellara, 13/01/2020